



Vernate, 9 maggio 2023

MM NO. 05/2023 CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 05/2023 concernente l'aggiornamento del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, approvato con risoluzione municipale no. 114 del 2 maggio 2023.

PREMESSE

Il regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica è stato approvato dal Consiglio Comunale il 19.12.2022.

In data 16.3.2023 la SEL (Sezione degli Enti Locali) ha approvato il nuovo Regolamento sugli incentivi, inserendo alcune indicazioni che sono state integrate nel documento che trovate in allegato.

In particolare, nel regolamento sono stati inseriti i parametri di calcolo dell'incentivo (minimo e massimo) per i vari ambiti d'intervento.

Inoltre, il Municipio di Vernate ha deciso di seguire la linea cantonale e ha deciso di stralciare dal Regolamento gli incentivi per l'acquisto di automobili elettriche.

ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale, il nuovo regolamento sarà sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione.



Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a voler


r i s o l v e r e:

1. è approvato l'aggiornamento del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, articolo per articolo e nel suo complesso;
2. il Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2023, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale competente. Con l'entrata in vigore del Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.



PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

A. Vegezzi  M. Dotta

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
X	X	

Allegato: Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica



Comune di Vernate

Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del **30 settembre 2016**;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del **1° novembre 2017**;
- il Decreto esecutivo concernente **l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021**; ~~l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016~~
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023.

Il Consiglio Comunale di Vernate dispone:

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Articolo 2 - Autorità competenti

- 1 La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- 2 Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in funzione del credito stanziato **nel rispetto del presente regolamento**.
- 3 Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- 4 Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, **in forma anonima**, concernenti gli oggetti sussidiati ~~e la loro ubicazione~~.
- 5 Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 6 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Articolo 3 - Campi di applicazione

1 Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- c. analisi energetiche su edifici esistenti;
- d. soluzioni per una mobilità efficiente.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

2 ~~Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.~~ Gli incentivi comunali verranno **comunque** erogati anche per misure obbligatorie a norma di legge per quei provvedimenti che ne hanno il diritto a livello cantonale.

Articolo 4 - Beneficiari

I domiciliati e dimoranti nel Comune di Vernate e i proprietari di immobili sul territorio comunale, questi ultimi limitatamente agli interventi sugli edifici su territorio di Vernate, possono beneficiare degli incentivi senza limitazione di reddito.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Articolo 5 - Procedura

1 La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'" Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".

2 A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

3 La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

4 Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Articolo 6 - Condizioni di incentivazione

1 Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

2 Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".

3 Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

4 L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

5 Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

6 Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Campi di applicazione

Articolo 7 - Risanamento energetico di edifici esistenti

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

2 L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

3 L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo tra CHF 500.- e CHF 1'500.- come stabilito nella relativa ordinanza.

4 Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus pari a 400 CHF.

Articolo 8 - Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

3 L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari al 50% del contributo cantonale ritenuto un massimo tra CHF 500.- e CHF 1'500.- per impianto.

4 In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 50% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un massimo tra CHF 500.- e CHF 1'500.-.

Articolo 9 - Impianti fotovoltaici

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp.

3 L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari al 50% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un massimo tra CHF 500.- e CHF 1'500.- per impianto.

Articolo 10 - Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

2 La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

3 La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinata deve essere tra i 2 e i 30 kWp.

4 L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari a 500 CHF + 250 CHF/kWh di capacità utile, ritenuto un massimo tra CHF 500.- e CHF 1'500.- per impianto.

5 L'incentivo può essere cumulato con quello all'art. 9.

Articolo 11 - Impianti solari termici

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

~~2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.~~

2 L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari al 50% del contributo cantonale della spesa complessiva, ritenuto un massimo tra CHF 500.- e CHF 1'500.-.

Articolo 12 - Certificazioni e consulenze

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:

- un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
- un'etichetta energetica CECE;
- una consulenza energetica "Bussola Energia";
- una consulenza energetica "Calore rinnovabile".

2 Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:

- una certificazione provvisoria Minergie®;
- un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE.

3 Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

4 L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari al 50% del costo dell'analisi contributo cantonale, ritenuto un massimo tra CHF 100.- e CHF 300.-.

Articolo 13 - Trasporto pubblico (privati)

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti annuali:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti annuali;
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento seven 25.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari al 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali), ritenuto un massimo tra CHF 100.- e CHF 300.- per anno civile.

Articolo 14 - Bici elettriche nuove

¹ Possono beneficiare dell'incentivo:

- i domiciliati nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta elettrica deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo tra CHF 300.- e CHF 500.-.

⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a 1 bicicletta elettrica ogni 5 anni o per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;

Articolo 15 - Stazioni di ricarica per automobili elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano l'installazione di una stazione di ricarica domestica su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, ritenuto un massimo tra CHF 300.- e CHF 500.- per impianto installato.

Articolo 16 - Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.

² L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari a 2.50 CHF/litro del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di 20 litri annui per nucleo familiare o per azienda.

Articolo 17 - Nuovo sistema di recupero dell'acqua piovana

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono di sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Vernate, autorizzati dal Municipio tramite una licenza edilizia.

² L'importo concesso è regolato tramite ordinanza municipale, pari al 20% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo tra CHF 400.- e CHF 600.-.

Capitolo IV Disposizioni finali

Articolo 18 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Articolo 19 - Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:		Il Segretario:
A. Vegezzi		M. Dotta

Approvato dal Municipio con RM No. ... del

Adottato dal Consiglio comunale con decisione del

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data